



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) - C.F. 00154860910 - C.C.P. 12049086

Tel. 0785 40805 - Fax 0785 40703

UFFICIO TECNICO

DISCIPLINARE

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DELLE IMPRESE

AGRICOLE QUALIFICATE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEI

PER LA STIPULA DI CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART. 15

D.LGS 18.05.2001 N. 228 E S.M.I

ART. 1 - FINALITÀ

Il Comune di Lei intende supportare il processo di innovazione in atto nel settore agricolo, attraverso la promozione del ruolo multifunzionale che le aziende agricole, operanti nel territorio, possono assumere per lo sviluppo sostenibile del medesimo e per il miglioramento della qualità della vita rurale. La multifunzionalità si pone, infatti, come uno dei principi da realizzare, secondo le linee programmatiche assunte dalla Comunità Europea con Reg. CE n. 1698/2005, art. 52, lett. a), punto i) ed art. 53, nonché n. 1974/2006 art. 35; allegato II punto 5.3.3.1.1, recepite dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna, in particolare nell'Asse 3 - Misura 311.

ART. 2 - OGGETTO

Con il presente disciplinare si intende dare attuazione all'art. 15, D. Lgs. 18/5/2001, n. 228 recante: *"Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo"* e ss.mm.ii.;

L'Amministrazione intende sottoscrivere convenzioni, con le modalità e nei limiti di spesa previsti, ai sensi del citato art. 15, in coerenza con le normative vigenti in materia di contratti pubblici e nel rispetto del proprio ordinamento interno, con imprenditori agricoli qualificati, per l'espletamento dei seguenti servizi:

- a) *Sfalcio, pulizia e manutenzione delle fasce di rispetto lungo le strade comunali;*
- b) *Taglio alberi potatura e servizi connessi alla silvicoltura;*
- c) *Pulizia fossi, scoline, pozzetti e cigli stradali;*
- d) *Sgombero materiali ingombranti;*
- e) *Manutenzione viabilità minore e sentieristica;*
- f) *Manutenzione assetto scoli e canali di drenaggio;*
- g) *Manutenzione aree verdi urbane ed extraurbane, compresi trattamenti fitosanitari;*
- h) *Protezione e miglioramento ambientale;*
- i) *Opere necessarie per il ripristino, il miglioramento e salvaguardia del territorio.*

ART. 3 - ISTITUZIONE ELENCO IMPRENDITORI AGRICOLI

L'Amministrazione procederà ad istituire un elenco di imprenditori agricoli, idonei ad espletare i servizi, di cui al precedente art. 2, che avrà valenza triennale, con aggiornamenti semestrali;

Per la costituzione di tale elenco si procederà alla pubblicazione di apposito bando, al quale l'Ente darà idonea pubblicità attraverso: pubblicazione sul proprio sito istituzionale, all'albo pretorio del Comune di Suni, nonché attraverso comunicazione alle associazioni di categoria;

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute verrà costituito apposito elenco approvato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico che ne stabilirà anche la validità;

ART. 4 - MODALITÀ AFFIDAMENTO SERVIZIO

Qualora il Comune di Lei ravvisi la necessità di effettuare uno dei servizi indicati all'art. 2, potrà procedere ad affidare il servizio medesimo agli operatori iscritti all'elenco, così come definito all'art. 3, mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario), con l'interpello diretto, attraverso la rotazione degli stessi, privilegiando la scelta secondo la territorialità in cui si deve svolgere il servizio e, a seguire, l'ordine di protocollo di arrivo. Nell'eventualità che non esistano aziende agricole nel territorio interessato, la scelta ricadrà sulle aziende agricole ubicate nei territori immediatamente limitrofi inserite nell'elenco;

Le procedure negoziate si concludono con la stipulazione del relativo contratto che andrà ad impegnare le parti contraenti, redatto per iscritto in forma di scrittura privata sottoscritta dall'offerente e dal Responsabile del Settore Tecnico, senza obbligo di registrazione nel rispetto del proprio ordinamento interno, in materia di appalti di servizi;

Le prestazioni, di cui all'art. 2, potranno essere affidate a corpo o a misura e, quindi, nel caso mediante predisposizione di apposito elenco di voci di prezzo, allegato al capitolato di cui, all'art.7), in relazione alla natura delle medesime;

Le prestazioni potranno essere affidate, sia ai singoli imprenditori agricoli, che ad imprenditori in forma associata. Nel primo caso, l'importo annuale dei servizi affidati al singolo non potrà superare € 50.000,00, nel secondo caso l'importo annuale non potrà essere superiore a € 300.000,00 (art. 15, del D.Lgs. n° 228/2001 come modificato dalla L. n° 296/2006, art.1, comma 1067).

ART. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - REQUISITI

Per essere ammessi all'inserimento nell'elenco, le aziende agricole dovranno avere sede legale e centro aziendale nel territorio del Comune di Lei ed avere tutti requisiti per le aziende agricole previste nel citato D.Lgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a quelli imprenditoriali e morali e, precisamente:

- a) *Possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale I.A.P. (D. Lgs. n° 99/2004 - D. Lgs. n° 101/2005 e ss.mm.ii. - Art. 2135 c.c.);*
- b) *Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nella sezione speciale registro imprese;*
- c) *Regolare iscrizione all'INPS dei titolari l'azienda e di coloro che collaborano (compresi familiari);*
- d) *Regolare iscrizione all'INAIL dei titolari l'azienda e di coloro che collaborano (compresi familiari);*
- e) *Titolarità o proprietà dell'impresa agricola, con l'esatta individuazione della zona, sede della ditta;*
- f) *Proprietà o legittima disponibilità delle attrezzature e dei mezzi necessari ed idonei per l'esecuzione del servizio, oggetto di convenzione;*

- g) *Non avere cause di esclusione dall'assunzione di appalti pubblici di servizi, ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;*
- h) *Non avere, a proprio carico, procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'art. 3, della L. n.1423/56;*
- i) *Non avere, a proprio carico, sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;*

ART. 6 - PROFILI OPERATIVI GENERALI DELL'ESECUZIONE

Le prestazioni, di cui all'art. 2, dovranno essere eseguite dall'imprenditore agricolo affidatario con autonoma organizzazione e dovranno essere effettuate con l'utilizzazione prevalente di mezzi ed attrezzature dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata (art. 2135 del Codice Civile e ss.mm.ii.). Resta in capo all'imprenditore la possibilità di utilizzare anche mezzi ed attrezzature non proprie, ma di comprovata legittima disponibilità, non necessariamente impiegate nella propria attività produttiva agricola.

L'Amministrazione provvederà a verificare ed il convenzionante dovrà dimostrare, prima dell'inizio di ogni singola prestazione, di cui all'art. 2, quanto segue:

- adeguatezza della dotazione di macchine, mezzi e materiali posseduti e/o legittimamente disponibili dall'azienda agricola, in rapporto ai contenuti ed all'oggetto contrattuale;
- affidabilità tecnico-funzionale ed il rispetto delle norme di sicurezza e di circolazione per i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle prestazioni, oggetto della convenzione;
- dichiarazione di conformità e/o omologazione dei mezzi agricoli alla circolazione stradale e possesso della carta di circolazione aggiornata, nonché idoneità delle attrezzature rispondenti alla normativa vigente in materia e, se previsto, regolarmente collaudata;
- possesso di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi, secondo le indicazioni contenute nel successivo art. 8.

Obbligo del rispetto del Codice della Strada, per quanto concerne la circolazione delle macchine agricole e dei lavori presso le sedi viarie (gli apprestamenti per tali lavori: es. cartellonistica, segnalazioni, transennamenti, etc. saranno ad onere e cura dell'affidatario e compensati nel corrispettivo d'appalto);

È ammissibile il subappalto nei limiti e nei modi prescritti dall'art. 118, del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., in particolare ai commi 2, 3, 6, 6 bis, 8, 11;

In tema di cessione dei crediti si procederà ai sensi dell'art. 117, del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii.. Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (art. 118, del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii.)

ART. 7 - PROFILI OPERATIVI SPECIFICI DELL'ESECUZIONE

Per ciascuna prestazione verranno indicati, in apposito documento (capitolato), visionabile prima dell'offerta dalle Aziende agricole in elenco, di cui al precedente art. 3, l'oggetto della prestazione, il contenuto, i tempi, i profili operativi generali, di cui all'art. 6 e gli aspetti operativi specifici dell'esecuzione del futuro contratto, la verifica della regolarità delle prestazioni eseguite, il compenso delle prestazioni, le procedure di pagamento, nonché tutti gli oneri, gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e del proprio ordinamento.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ - POLIZZA ASSICURATIVA

Gli operatori affidatari dovranno presentare, prima dell'inizio del servizio, una Polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi, verso prestatori di lavoro (RCO), verso terzi per la committenza dei lavori, per un massimale di € 1.500.000 per ciascuna delle precedenti categorie e per ogni sinistro.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme vigenti in materia di appalto di servizi.

Lei 07.03.2013

F.to Il Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica
Geom. Angelo Demetrio Cherchi



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086

☎ 0785 40805 – Fax 40703

PATTO DI INTEGRITÀ

Approvato da Regione Autonoma della Sardegna a Anci Sardegna
Con protocollo intesa del 15 giugno 2015, sottoscritto insieme a
Transparency International

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1) Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
- 2) Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità;
- 3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto;
- 4) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale "Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità;
- 5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n.163/2006;
- 6) Per quanto non disciplinato da questo Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del Comune e, in mancanza al D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs. n.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

L'operatore economico:

- a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
- d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non aver preso parte, né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990;
- e) dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- f) si impegna a segnalare al Comune qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a segnalare al Comune qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;
- h) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- i) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere, con la dovuta diligenza, alla corretta esecuzione del contratto

Art. 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1) Il Comune, nelle articolazioni dei suoi settori e dei relativi responsabili:

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale del Comune e, in mancanza dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs. n.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;

- d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
- e) si impegna a segnalare, al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione, qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dal Comune di appartenenza;
- f) si impegna a segnalare, al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione, qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dal Comune di appartenenza;
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- h) si impegna, all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara, a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
- i) si impegna a far sottoscrivere, ai componenti della predetta Commissione, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza;

2) Il Comune si impegna ad adempiere, con la dovuta diligenza, alla corretta esecuzione del contratto e a verificare, nel contempo, la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

Violazione del Patto di integrità

- 1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la risoluzione di diritto del contratto;
 - c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;

- a) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un determinato periodo di tempo;
1. La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contraddittorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo quanto disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito regolamento.

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) di questo Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010.

La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).

Il Comune, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) di questo articolo.

Art. 5 **Efficacia del patto di integrità**

Questo Patto di Integrità e le sanzioni applicabili restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto di questo documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Lei.

Luogo e data

Per il Comune di Lei

L'operatore economico

L'operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c.3 della presente scrittura

Luogo e data

L'operatore economico
